



FP CGIL Medici

Le norme sui medici in pensione a 70 anni

Il testo dell'art. 22 del Ddl Lavoro in discussione al Senato (Ddl n. 1167-B/bis)

“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”

Art. 22 (Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».

Il testo vigente del Dlgs 502/92

Art. 15-nonies. (Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali)

1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.

Il testo vigente dei Dlgs 503/92

Articolo 16 Prosecuzione del rapporto di lavoro

1. E' in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

Il NUOVO TESTO della normativa sui 70 anni che entrerà in vigore se sarà approvato dal Senato e dalla Camera il Ddl Lavoro n. 1167-B/bis

Art. 15 nonies del Dlgs 502/92 (Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali)

1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

NOTA ILLUSTRATIVA

Se il Ddl diventerà legge tutti i dirigenti medici e sanitari potranno presentare istanza per andare in pensione fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi effettivi, senza andare oltre i 70 anni di età. L'istanza non dovrebbe essere soggetta a valutazione arbitraria da parte dell'azienda.

Nell'ambito dei contributi effettivi non dovrebbero rientrare i periodi di riscatto (se il legislatore li avesse voluti ricomprendere avrebbe lasciato solo la parola "contributi" senza aggiungere "effettivi"). Viene soppresso il comma che prevedeva la possibilità del biennio dopo i 65 anni.

La rottamazione, norma transitoria vigente fino al 31 dicembre 2011, non viene soppressa. Peraltro gli emendamenti che l'avrebbero esplicitamente soppressa sono stati tutti respinti. Si rileva comunque una palese incongruenza tra l'istanza del medico per andare in 70 anni e la sussistenza della facoltà dell'azienda di rottamare.